



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Vogliamo un giudice o un fustigatore?

di Tommaso Servetto

La sentenza del Tribunale di Torino che ha assolto un uomo per il reato di maltrattamenti alla moglie, condannandolo invece ad un anno e sei mesi per lesioni, ha assunto toni allarmanti ed, a livello mediatico, si sono dette e scritte un sacco di idiozie.

Un sacco di opinionisti, più o meno accreditati e senza nessuna nozione di diritto, senza avere letto una riga della sentenza e comunque senza averla capita, senza dignità, decoro e pudore ci hanno elargito la loro dotta opinione. Si vergognino....

La prima idiozia, una vera vigliaccata, si è tentato di far passare il concetto che chi ha deciso il processo fosse unicamente un giudice maschio che, per solidarietà di genere, sia giunto a pronunciare una sentenza ingiusta e marcatamente maschilista. Idiozia e falsità poiché la sentenza è stata pronunciata da un collegio formato da tre giudici di cui due erano donne che ben potevano mettere in minoranza il collega maschio e ribaltare l'esito del processo. Se così non è stato è perché il collegio dei tre

giudici ha ritenuto, in coscienza, che quella fosse la decisione da prendere. Quindi smettiamola di parlare del giudice ma parliamo del Tribunale.

La seconda falsità è quella di tentare di far passare la notizia che chi ha tumefatto il viso della moglie sia stato assolto per un gesto di umana e maschilista comprensione. Falso, per quel fatto l'uomo è stato condannato a due anni di carcere (la riduzione a 1 anno e 6 mesi è frutto di una scelta processuale) ed a risarcire il danno.

La terza falsità è quella di veicolare il messaggio che l'uomo sia stato assolto dal reato di maltrattamenti "perché andava compreso". Falso, l'uomo è stato assolto dal reato di maltrattamenti perché il Tribunale (e non il giudice) non ha riscontrato l'esistenza di quello che è l'elemento fondante il reato: cioè abitudine della condotta violenta o denigratoria. Emerge dal testo della sentenza che la stessa persona offesa abbia dichiarato che prima dell'episodio violento i rapporti erano civili.

L'uomo è stato assolto

dal reato di maltrattamenti perché nel processo non è stato provato alcun episodio diverso da quello specifico che ha generato la condanna per lesioni.

E non va dimenticato che in più passaggi della sentenza la persona offesa è stata ritenuta non credibile perché nel tentativo di portare a casa 100.000 € (tanto aveva chiesto) aveva raccontato delle balle.

Quello che ha scatenato la reazione mediatica femminista è che la persona offesa non sia stata creduta, non per l'episodio di lesioni che è evidente, ma nel suo tentativo di dimostrare che vi era stato un reato di maltrattamenti.

Se allora ogni volta, poche in realtà, che un Tribunale si permette di non credere alle "balle" che gli vengono raccontate dal denunciante si scatena l'inferno smettiamola di fare questo tipo di processi, non andiamo davanti ad un giudice ma davanti ad un fustigatore che invece di accertare la verità fustiga il malcapitato di turno.

È inaccettabile e contrario ai principi di diritto, la presunzione, o addirittura la pretesa, di

ANNO XV N. 3 - OTTOBRE 2025

■ Penale

- Inammissibilità impugnazione **Pag. 2**
- Infortunio lavoratore autonomo **Pag. 2**
- Spiare il cellulare del coniuge **Pag. 3**
- Massime **Pag. 2-3**

■ Civile

- Accordi prematrimoniali **Pag. 4**
- Diritto di famiglia **Pag. 4**
- Diritto di proprietà immobiliare **Pag. 4**

attendibilità automatica per la presunta vittima dei reati di codice rosso.

Ogni accusa deve essere verificata ed il giudice deve essere libero di valutarla senza condizionamenti.

Quello che fa trascolare è leggere che non si sono solo mosse le associazioni di genere, ci sta, ma che si siano mossi addirittura i politici, convocando il giudice (ma sono tre!) per dare spiegazioni. Non s'è mai visto convocare un giudice per dare spiegazioni quando, per errore, ha condannato una persona innocente e lo si convoca per spiegare perché ha parzialmente assolto? Povero Beccaria, si starà rivoltando nella tomba.

È una grave deriva che si sta prendendo e

se non ci diamo una calmata cominciando a rispettare le sentenze e smettere di voler mettere la museruola ai giudici addio stato di diritto, addio democrazia; sarà la giustizia dei più forti, di chi urla di più, di chi è più forte con i media.

Il giudice deve essere libero e sereno nel decidere senza avere il timore che una sua decisione possa ritorcersi contro di lui e quando si fa il "casino" che si è fatto stavolta bisogna sempre chiedersi a quali conseguenze porta perché mio nonno mi insegnava che: "La vulp prima d'intré int el gioch a misura l'pertus" (La volpe prima di entrare nel pollaio misura il buco perché poi rischia di non poter uscire).

Reato continuato: gli effetti della querela si estendono anche ai fatti successivi alla presentazione

Cass. Pen., Sez. II, Sent. 16.4.2025 n. 15115

di Roberto Giordano

Con la pronuncia in questione, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta chiarendo quali siano i limiti dell'efficacia della querela quando si tratta di fatti avvinti dal vincolo della continuazione.

Come è noto, infatti, il c.d. "vincolo della continuazione", disciplinato dall'articolo 81 c.p., è un istituto giuridico, che permette di unificare più reati, commessi anche in tempi diversi, sotto l'egida di un unico disegno criminoso, con lo scopo di mitigare gli effetti sanzionatori.

In altre parole, invece di sommare aritmeticamente più fatti di reato che si ritengono espressione di un unico programma criminoso, si tiene conto del programma nella sua unitarietà.

Sebbene tale "finzione giuridica" consenta all'imputato di ricevere, nell'eventualità di una condanna, un trattamento sanzionatorio più mite, secondo la Suprema Corte, impone anche di estendere gli effetti della querela a tutti i fatti legati dal vincolo dalla continuazione, compresi quelli asseritamente commessi successivamente alla

data di presentazione della querela.

In questo modo, pertanto, quando un soggetto presenta querela anche per un solo fatto di reato, gli effetti di tale atto si estendono in automatico anche a tutti gli altri fatti di reato unificati a quello oggetto di querela, anche se successivi.

Diversamente opinando - obietta la Suprema Corte - si richiederebbe un comportamento inesigibile al soggetto querelante, quale quello di ribadire la volontà punitiva al verificarsi di ogni successivo segmento dell'azione del presunto colpevole.

L'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa a pec sbagliata. È costituzionale?

Cass. Pen., Sez. I, Ord. 1.09.2025 n. 2284

di Marino Careglio

La Corte di Cassazione ha proposto d'ufficio questione di costituzionalità relativa alle disposizioni di cui all'art. 87-bis d. lgs. n. 150 del 2022, introdotte con la c.d. Riforma Cartabia, nella parte in cui prevedono che è inammissibile l'atto d'impugnazione, inviato tramite PEC, quando è trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, pur quando l'impugnazione pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione.

I giudici di legittimità hanno ipotizzato la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto le disposizioni censurate "sacrificano irragionevolmente e indebitamente il diritto delle parti di difendersi adeguatamente in giudizio per mezzo della proposizione dell'impugnazione".

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l'impugnazione (reclamo) avrebbe dovuto essere inviata al magistrato di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento impugnato, mentre la stessa era stata inoltrata alla PEC del Tribunale di Sorveglianza, con la conseguenza che il Magistrato di Sorveglianza, cui in ogni caso l'impugnazione

era pervenuta entro il termine di valida proposizione, aveva dichiarato inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c) e 8, d. lgs. 150/2022.

Prima di giungere a sollevare la questione di legittimità costituzionale, i giudici della Suprema Corte hanno verificato la possibilità di "sanare" in via interpretativa gli eccessi di formalismo regolatorio previsti dalle disposizioni in esame, giungendo però ad una conclusione negativa "attesa la vincolatività del testo normativo che non autorizza a soluzioni diverse"; sotto tale profilo sono state richiamate le affermazioni della sentenza Sez. U. n. 1626/2021, secondo cui "in presenza di un univoco tenore letterale della norma deve ritenersi precluso il ricorso ad un'interpretazione "adeguatrice" e, nel caso di dubbio circa la sua conformità ai principi costituzionali o convenzionali internazionali, si dovrebbe necessariamente lasciare spazio unicamente al sindacato di legittimità costituzionale".

La violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione è stata quindi sollevata in quanto le norme di cui all'art. 87-bis, comma 7, lett. c) e 8, d. lgs. 150/2022 appaiono ispirate ad un rigido formalismo

in contrasto con i principi del favor impugnationis, declinazione del diritto di difesa, e di ragionevolezza, espresso, tra l'altro, dalla valorizzazione del criterio del raggiungimento dello scopo dell'atto, similmente a quanto ha previsto il legislatore all'art. 568, comma 5, c.p.p., secondo cui "L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente".

Appare quindi irragionevole, secondo la Corte di cassazione, la previsione di una causa di inammissibilità dell'impugnazione per un vizio formale, a fronte della presenza nel codice di rito di una norma che esclude una simile inammissibilità per un vizio sostanziale: "si è introdotta una disciplina che attribuisce una non giustificata prevalenza della correttezza formale dell'atto, rectius delle sue modalità di invio, rispetto alla sua correttezza sostanziale, in una materia attinente all'esercizio dei diritti difensivi, facendo dipendere da un mero errore, anche se di fatto sanato e pertanto privo di effettive conseguenze, la perdita del diritto di ottenere dal

Impugnazioni

LA PARTE CIVILE COSTITUITA NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE PUÒ APPELLARE?

Cass. Pen., S. U., Sent. 23.06.2025 n. 23406

di Sharon Conte

È ancora una volta una norma introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia a creare "scompioglio" nei vari Fori d'Italia. Trattasi dell'art. 593 c.p.p., il quale prevede, tra le altre cose, la non appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Considerato il dato letterale, si deve ipotizzare che l'unico mezzo di impugnazione disponibile per la Parte Civile nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace sia il ricorso per Cassazione?

Le Sezioni Unite hanno risposto negativamente al quesito sostenendo che l'art. 593 c.p.p. ha una portata limitativa per le impugnazioni ai soli effetti penali e non anche per quelli civili. Ammettere il contrario, infatti, significherebbe non solo frustrare le pretese risarcitorie della parte civile, ma anche creare una disparità di trattamento tra le parti, atteso che ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 l'imputato può "[...]proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno".

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: la Parte Civile costituita nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, che non abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, può proporre appello, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa.

giudice dell'impugnazione una pronuncia di merito".

La questione è stata ritenuta non manifestamente infondata anche se la norma censurata è stata introdotta in applicazione del diverso principio costituzionale della ragionevole durata di processo, ex art. 111,

comma 2, Cost., decinato nella semplificazione di atti e procedure: il rispetto di tale principio "non può, però, giustificare l'introduzione di norme processuali che violano altri principi di pari rango, quali quelli stabiliti dagli artt. 3 e 24 Cost."

Infortunio del lavoratore autonomo e responsabilità del committente

Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 11.06.2025 n. 22013

di Roberta Angela Maccia

La Corte ha ribadito che la tutela antinfortunistica prevista dal D.Lgs. 81/2008 si applica a chiunque svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, indipendentemente dalla presenza di un contratto scritto, dalla tipologia contrattuale e dalla presenza o meno di retribuzione.

Questa impostazione trova conferma nella definizione di "lavoratore" contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, che fa riferimento alla "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione".

Pertanto chi coinvolge in un lavoro pericoloso un lavoratore autonomo o altra persona anche solo in base ad un rapporto di amicizia e/o riconoscenza, è egualmente sottoposto all'adozione di tutte le necessarie cautele antinfortunistiche ed agli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (che impone di fornire ai soggetti incaricati

dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare) e, in caso di omissione a cui consegua il decesso della persona coinvolta, risponde di omicidio colposo.

Un aspetto significativo della decisione riguarda il comportamento imprudente del lavoratore infortunato: la Corte ribadisce che il comportamento negligente della vittima non può essere invocato quale causa interruttiva del nesso causale quando rientri nei rischi che il committente era chiamato a governare attraverso l'adozione delle necessarie misure antinfortunistiche.

La decisione conferma l'importanza di una corretta valutazione dei rischi e dell'adozione di misure preventive adeguate, che non possono essere delegate esclusivamente al soggetto che materialmente esegue l'attività, ma devono essere oggetto di specifica attenzione da parte di chi ha il potere di organizzare e dirigere il lavoro, assumendo così una posizione di garanzia nei confronti della sicurezza altrui.



LA VOCE
dell'**AGORÀ**



**Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000**

**Pubblicato on-line
sul sito web: www.legalitorino.it**

Redazione: Studio Legale Servetto
Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto
Direttore Responsabile Paola Zanolli
Caporedattore Roberta Angela Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cagno
Sharon Conte - Roberta Di Meo - Roberto Giordano
Giorgio Lanfranco - Paolo Pavarini - Alessio Pergola
Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

È reato introdursi nel cellulare del coniuge

Cass. Pen., Sez. V, Sent. 23.05.2025 n. 19421

di Paolo Pavarini

Con una recente decisione, la Corte di cassazione ha consolidato un significativo orientamento in tema di inviolabilità della privacy digitale anche nell'ambito dei rapporti familiari.

Il caso esaminato riguarda un uomo che, nel corso di un conflitto coniugale, aveva sottratto il telefono cellulare della moglie, protetto da password, accedendo alla messaggistica WhatsApp ed estraendo dei messaggi, per poi utilizzare tali dati nel giudizio civile di separazione al fine di ottenere una pronuncia di addebito.

La Corte Suprema ha confermato la condanna inflitta dai giudici di merito all'imputato affermando che tale condotta integra il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'articolo 615-

ter del codice penale.

La sentenza sottolinea che un telefono cellulare, al pari di altri dispositivi digitali, rientra nella nozione di "sistema informatico". La sua protezione tramite password costituisce una manifestazione esplicita della volontà del titolare di escludere l'accesso a terzi. La violazione di tale protezione, indipendentemente dalla sua sofisticazione, configura l'abusività dell'accesso anche qualora l'agente non sia un estraneo ma un soggetto che, pur avendo avuto in passato accesso lecito ai dispositivi, violi le condizioni di utilizzo e vi acceda per fini estranei alle autorizzazioni ricevute.

Viene così ribadito il concetto di "domicilio informatico", estendendo la tutela costituzionale della riservatezza a tutti

gli spazi virtuali in cui l'individuo custodisce le proprie informazioni personali.

Di particolare interesse è anche la precisazione secondo cui le finalità soggettive dell'agente (ad esempio l'utilizzo dei messaggi a scopo probatorio in sede civile) non hanno rilievo scriminante: ciò che rileva è la condotta di intrusione, indipendentemente dallo scopo.

La pronuncia della Corte, dunque, non solo rafforza la protezione dei dati personali, ma ricorda che la legalità è un percorso imprescindibile. Non è concesso violare la legge per cercare giustizia o conferme, poiché l'intrusione nella sfera privata, pur motivata da una ricerca di verità, rimane un'azione illecita che viene severamente sanzionata dal nostro ordinamento giuridico.

DIFFAMAZIONE: LA CONTINENZA DELLE ESPRESSIONI DEVE ESSERE VALUTATA ANCHE IN BASE AL CONTESTO COMPLESSIVO IN CUI I TERMINI SONO UTILIZZATI

Cass. pen., Sez. V, Sent. 13.06.2025, n. 22341

di Giorgio Lanfranco

In tema di espressioni offensive a mezzo Facebook, la Corte, richiamandosi a sue precedenti pronunce, ha stabilito che le espressioni anche oggettivamente offensive per la reputazione altrui (connotazione che è quasi insita nell'esercizio del diritto di critica) sono coperte dalla scriminante di cui all'art. 51 c.p. quando tale critica, seppur caratterizzata da forte asprezza, non sia una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo, ma sia contenuta nell'ambito della tematica attinente al fatto da cui la critica è originata. Peraltro, quando la condotta sia realizzata attraverso i cd. social network, ai fini del legittimo esercizio di tale diritto si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio dello stesso (fattispecie in cui l'espressione "non riuscirebbe a riempire il cesso di casa sua" è stata ritenuta, per quanto colorita, coperta dal diritto di critica in quanto si riferisce all'incapacità da parte della persona offesa di attirare pubblico ad eventi culturali, tema cui un precedente post della persona offesa faceva riferimento).

Non è legittimo censurare il MOG perché generico

Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 1.09.2025, n. 30039

di Roberta Angela Maccia

In tema di responsabilità amministrativa degli enti per infortuni mortali sul lavoro, non è legittimo censurare un modello di organizzazione e gestione (MOG) ex artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 per la presunta "genericità" delle procedure di sicurezza in esso contenute.

Il MOG ha una funzione di governance e di controllo dei processi decisionali, non di dettaglio tecnico-operativo, dovendo necessariamente avere carattere generale e sistematico per assicurare che le decisioni operative vengano assunte secondo criteri di legalità e nel rispetto dei flussi informativi predefiniti. La specificità operativa è demandata

ai documenti di valutazione dei rischi ed alle istruzioni operative di dettaglio, che costituiscono strumenti distinti e complementari. Un MOG che scendesse nel dettaglio tecnico-operativo specifico eccederebbe le proprie funzioni risultando inadeguato sotto il profilo sistemistico.

Sulla base di tali principi, la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna dell'ente per responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 per l'assoluto difetto di motivazione riguardo all'elemento della colpa di organizzazione (i giudici di merito avevano criticato le procedure di sicurezza del MOG definendole "generiche" e "meri moniti").

"Malasosta" e sinistro stradale: può rispondere per colpa chi parcheggia scorrettamente sulla strada

Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 6.06.2025 n. 26491

di Alessio Pergola

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla sussistenza di responsabilità penale colposa in capo al soggetto che, in violazione delle norme del Codice della Strada, abbia parcheggiato il proprio motociclo in c.d. "doppiafila", così creando un ostacolo alla regolare circolazione dei veicoli ed anzi, per effetto di tale condotta, abbia cagionato lesioni colpose in capo ad un ciclista che, tentando di scansare il predetto motociclo, veniva urtato da altro mezzo, in marcia lungo la stessa carreggiata.

In particolare, il predetto motoveicolo, irregolarmente parcheggiato, occupava circa 70/80 centimetri di carreggiata, limitando così lo spazio utile di percorrenza: il ciclista, nel tentativo di spostarsi per non colpire l'ostacolo, veniva urtato lateralmente da un motocarro, con successiva caduta al suolo.

Il Tribunale assolveva il proprietario del veicolo posto in "malasosta", ritenendo che non vi fosse connessione tra la regola cautelare violata - il cui fine sarebbe quello di garantire la speditezza della circolazione e non quella di evitare incidenti - ed il sinistro. Per l'effetto, si riteneva insussistente il nesso causale tra condotta ed evento.

Ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale dolendosi della decisione del Giudice, ed anzi sostenendo che la condotta di colui che parcheggia un veicolo in divieto di sosta pone concretamente a rischio la sicurezza della circolazione stradale, non potendosi dunque considerare una condotta "neutra" sotto il profilo della responsabilità penale e, di conseguenza, del nesso causale.

La Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del gravame, ha affermato come la rilevanza penale della condotta di colui che parcheggia il veicolo in divieto di sosta deve essere valutata caso per caso ed in concreto: se è pur vero che, nella maggior parte dei casi, tale divieto ha come finalità quella di regolare la speditezza della circolazione, è altrettanto vero che in determinate circostanze quel medesimo divieto mira a salvaguardare gli utenti della strada dal rischio di incidenti.

Nel caso di specie, il Tribunale non aveva ben motivato in ordine a tale aspetto, limitandosi a richiamare acriticamente le conclusioni a cui erano giunti i consulenti tecnici.

Per l'effetto, la Suprema Corte annullava la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di prime cure.

LA RESTITUZIONE DEL PROFITTO IMPEDISCE LA CONFISCA

Cass. Pen., Sez. VI, Sent. 30.05.2025, n. 20225

di Giorgio Lanfranco

La restituzione del profitto del reato indicata dall'art. 444, comma 1-ter c.p.p. rappresenta una condizione preliminare di accesso al rito di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati contro la P.A., e deve avere ad oggetto l'intero profitto del reato così come indicato nella contestazione definitiva elaborata dal Pubblico Ministero: può avvenire anche nelle forme dell'offerta reale, quando non sia possibile effettuare la restituzione al soggetto danneggiato. La restituzione ha il medesimo fine della confisca, e cioè impedire che il reo possa trarre beneficio dalla commissione del reato, ma ha la natura di condizione processuale la cui osservanza è rimessa alla libera scelta dell'imputato.

In ragione di ciò, e della natura della confisca di misura ablatoria del medesimo profitto derivante dal reato, quest'ultima non può essere disposta per le somme restituite al fine di accedere al rito, pena un'indebita duplicazione afflittiva.

Accordi prematrimoniali anche in Italia

Cass. Civile, Sez. I, Ord. 21.07.2025 n. 20415

di Chiara Cogno

La Suprema Corte con il provvedimento del 21.7.2025 ha ritenuto lecito il patto stipulato dai coniugi con scrittura privata nel novembre 2011, ben prima della separazione intervenuta nel 2019, volto a regolamentare i rapporti patrimoniali all'avverarsi della condizione sospensiva, evento ritenuto dalle parti futuro ed incerto.

Con il menzionato accordo il marito, riconosciuto che la consorte aveva contribuito con il proprio stipendio al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione dell'appartamento solo a lui intestato, e che la somma depositata sul conto corrente proveniva dall'eredità dei di lei genitori, dichiarava che, in caso di separazione, sarebbe divenuto debitore nei confronti della moglie della somma di Euro 146.400,00, mentre quest'ultima avrebbe rinunciato, in suo favore, ad alcuni beni mobili (imbarcazione, arredo dell'appartamento, somme di denaro depositate in conto corrente).

Il Tribunale adito dalle parti aveva accolto la domanda proposta dalla Signora volta ad accertare validità ed efficacia della scrittura privata nonché alla condanna del marito al pagamento della somma convenuta nella scrittura stessa.

I Giudici di secondo grado hanno ritenuto pienamente validi gli accordi intervenuti tra i coniugi che intendono regolamentare i rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio.

L'obbligazione restitutoria

assunta dal marito trovava la sua ragion d'essere, una volta verificatasi la separazione, nel riequilibrio delle risorse economiche che i coniugi avevano voluto reciprocamente assicurarsi e non aveva a che fare con il diritto/dovere di assistenza morale e materiale durante il matrimonio.

Con il ricorso proposto avanti la Corte di Cassazione, il marito ha lamentato tra l'altro che i Giudici di prime cure avrebbero erroneamente qualificato l'accordo intervenuto tra le parti non dichiarando il medesimo nullo perché contrario alle norme imperative disciplinatrici del rapporto matrimoniale.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso richiamando l'orientamento secondo cui gli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio, sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui concernono l'assegno divorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretti, implicitamente o esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio.

La Corte di Cassazione ha, invece, "riconosciuto piena validità all'accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo, in-

fatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell'accordo, ma mero evento condizionale".

La scrittura in esame risulta dunque perfettamente lecita, perché prevede un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro dell'immobile di proprietà del marito e per l'acquisto del mobilio e di beni mobili registrati, ma riconosce anche al marito un'imbarcazione, un motociclo, l'arredamento della casa familiare nonché una somma di denaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato l'assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento della comunione legale.

Neppure, nel caso di specie, ricorre la previsione di cui all'art. 1354 cc. c.1, in forza della quale è nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, ed ancora l'importo in questione non rappresenta una somma "una tantum" tale da interferire con la disciplina dell'assegno divorzile, in quanto nella scrittura non si rinviene né la dicitura "una tantum", né una rinuncia esplicita all'assegno di mantenimento.

L'ordinanza in oggetto ha quindi spianato la strada agli accordi prematrimoniali ancora assai poco diffusi nel nostro paese ma utilissimi a limitare contenziosi attinenti a gran parte di questioni economiche tra coniugi in caso di separazione.

Il genitore ha diritto a conoscere il percorso universitario del figlio

di Cristina Zaccaria

T.A.R. Toscana, Sent. 27.06.2025 n.1212, T.A.R. Veneto, Sez. I, Sent. 1.07.2025 n. 1116

Entrambe le pronunce hanno ad oggetto la richiesta di annullamento dei provvedimenti di diniego di accesso agli atti emessi rispettivamente dall'Università di Pisa e dall'Università di Padova nei confronti della domanda proposta dai padri di due studentesse finalizzata a conoscere:

- a) L'effettiva iscrizione all'Università;
- b) Il dettaglio degli esami sostenuti con le relative date e votazioni;
- c) L'eventuale conseguimento della laurea, la data ed il titolo, se conseguito ed il regolare pagamento delle tasse.

I rispettivi Atenei, preso atto del mancato consenso all'accesso manifestato dalle iscritte nonché dalla vigente legislazione e dei regolamenti interni, hanno respinto le richieste dei genitori ritenendo preminente, nel bilanciamento degli interessi delle parti, la tutela del diritto alla riservatezza delle studentesse.

Di diverso avviso i Giudici Amministrativi che, con le sentenze indicate, hanno riconosciuto il diritto all'accesso agli atti non solo nel caso in cui un processo è già pendente e tali documenti devono essere prodotti ma anche quando il richiedente intende valutare se promuovere una causa e necessita conoscere l'indicata documentazione al fine di valutare la fondatezza dell'azione che intende radicare.

Sulla base dell'indicato principio il TAR Toscana ha rilevato che:

"L'Università avrebbe dovuto ritenere sufficiente, ai fini della prevalenza sull'interesse alla riservatezza della figlia, l'interesse del padre, data l'età adulta della controinteressata (già trentunenne), a sapere se la figlia abbia proseguito il suo percorso di studi universitario, perché tale elemento, senza dubbio, astrattamente incide sulla permanenza dell'obbligo di mantenimento, essendo peraltro in questa sede irrilevante la questione della comprensione in tale obbligo del pagamento delle tasse universitarie". (sentenza n. 1212/2025).

Il TAR Toscana ha quindi ritenuto che il genitore possa conoscere "l'effettiva iscrizione della figlia all'università, il dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date, e l'eventuale conseguimento della laurea compresa la data del titolo, se conseguito, ma non i voti riportati nei singoli esami, ritenendo, con riferimento a tale richiesta, prevalente l'interesse alla riservatezza della studentessa".

Di analogo contenuto la pronuncia 1116/2025 del TAR Veneto, Sez. ne Prima con la quale i Giudici richiamano le considerazioni ed argomentazioni tutte espresse dal TAR Toscana con la citata sentenza n. 1212/2025 precisando che deve essere esclusa dall'accesso la certificazione attestante la regolarità dei pagamenti delle tasse universitarie trattandosi di obbligo esclusivo dello studente e ciò a prescindere dal fatto che tale esborso rientri o meno nell'assegno di mantenimento percepito dal figlio.

Ammissibile la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. 11.08.2025 n. 23093

di Chiara Cogno

Le Sezioni Unite della Corte Cassazione, con la sentenza n. 23093 del 2025, hanno affermato la piena liceità e ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare. La rinuncia abdicativa è un atto unilaterale, che permette al proprietario di dismettere il diritto di proprietà su un bene, con l'effetto automatico che il bene diventa di proprietà dello Stato. La rinuncia non richiede infatti l'accettazione di una controparte. È sufficiente la dichiarazione scritta, da trascrivere nei registri immobiliari, per far venire meno il diritto di proprietà. Con la rinuncia il bene vacante passa di diritto allo Stato.

Chiarisce inoltre la Suprema Corte che l'atto trova giustificazione nella sua stessa natura di estinguere il diritto di proprietà, senza bisogno di un giudizio sulla "meritevolezza" o su un motivo specifico, anche se il motivo è di tipo "egoistico". In altri termini, anche se la rinuncia fosse mossa da motivazioni patrimoniali personali di convenienza, ciò non legittima il giudice a dichiararla nulla per contrasto con il principio della funzione sociale della proprietà, né per illiceità della causa o del motivo: eventuali limiti all'esercizio della facoltà di disporre devono essere introdotti dal legislatore e non estratti dal giudice per via interpretativa.

Nel caso di specie, l'atto riguardava la dismissione di fondi siti in un comune, sostan-

zialmente inservibili e privi di valore economico in quanto sottoposti a vincoli per la tutela dell'interesse pubblico alla stabilità e alla difesa dell'assetto idrogeologico del territorio. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio instauravano il procedimento per ottenere la declaratoria di nullità, o comunque di inefficacia dell'atto nei confronti dello Stato.

La rinuncia rappresentava infatti una soluzione per liberarsi degli oneri e delle responsabilità (fiscali, manutentive) legate a un immobile che non portava più utilità al proprietario, addossandoli alla comunità. Le Sezioni Unite precisano che non si possono invalidare gli atti di rinuncia solo perché mossi da un interesse personale del proprietario a non più possedere il bene. Non si configura un abuso del diritto perché si tratta di una legittima facoltà di disporre del proprio bene.

La rinuncia non estingue però obblighi pregressi: restano impregiudicati debiti tributari, obblighi di manutenzione o responsabilità risarcitoria insorti prima della dismissione.

Essendo un atto che incide su un bene immobile, deve essere stipulato per iscritto, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, per evitare la nullità, e trascritto nei registri immobiliari per renderlo opponibile ai terzi e documentare il trasferimento.